

(N. 2426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2665)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1952

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani che provvedono sia al completamento o alla costruzione delle chiese parrocchiali, per parrocchie già esistenti o da costituirsi, sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco, un contributo pari alla spesa ammessa per l'acquisto delle aree, nel caso che non siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella relativa alla costruzione del rustico degli edifici.

Il numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in rapporto al numero dei parrocchiani.

Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi gli impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle chiese distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne il loro ampliamento.

Art. 2.

Il contributo dello Stato preveduto dallo articolo precedente è corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con il contributo medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori.

Per ottenere il contributo preveduto dallo articolo 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'ope-

ra stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale, entro due mesi, deve inviarli al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito.

L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo è fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui è commisurato il contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi prevista dal precedente articolo per l'esercizio 1952-53 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.